



15115-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Monica Boni
Roberto Binenti
Francesco Centofanti - Relatore -
Raffaello Magi

Sent. n. sez. 772/2021
CC - 26/02/2021
R.G.N. 26795/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nato in (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/03/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza
di Torino per il prosieguo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile, in quanto sfornita di motivi contestuali alla dichiarazione, l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 16, comma 6, T.U. imm., avverso l'anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di (omissis) a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.

2. L'interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale, giacché l'udienza di sorveglianza sarebbe stata celebrata in assenza del difensore di fiducia, allontanatosi dall'aula dopo il rinvio a nuovo ruolo inizialmente disposto per l'impossibilità di attivare il collegamento da remoto con l'istituto penitenziario di detenzione. Risolto il problema tecnico, il Tribunale di sorveglianza sarebbe inopinatamente passato alla trattazione del procedimento già rinviato, sulla base del consenso irrualmente espresso dall'interessato, mancante di interprete e solo formalmente assistito da un difensore di ufficio (privo della possibilità di interloquire con lui e non avente conoscenza alcuna degli atti).

Con il secondo motivo il ricorrente parimenti deduce violazione delle legge processuale, giacché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, i motivi tempestivamente formulati, ancorché separatamente dalla dichiarazione d'impugnazione, dal difensore di fiducia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Come risulta dagli atti, che questa Corte è legittimata a compulsare in relazione alla natura processuale del vizio denunciato, il procedimento di sorveglianza era stato chiamato in udienza, presente il difensore di fiducia del condannato, e rinviato a nuovo ruolo per le ragioni indicate in narrativa.

A seguito di tale pronuncia, il medesimo difensore di fiducia aveva diritto a ricevere, nel rispetto del termine dilatorio di legge, l'avviso di rifissazione dell'udienza (Sez. 3, n. 35764 del 10/01/2017, Frontino, Rv. 270797-01; Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264159-01; Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Domenichini, Rv. 258065-01).

La rinnovata celebrazione di quest'ultima, omesso tale adempimento, integra una nullità assoluta e insanabile, essendo il difensore risultato nel prosieguo assente (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199-01).

Né la nullità può ritenersi scongiurata dal preventivo assenso alla trattazione proveniente dall'interessato, se non altro perché, all'atto della relativa dichiarazione, questi figurava del tutto privo di riscontrabile assistenza difensiva, posto che nel verbale di udienza il preteso difensore d'ufficio, nominato in sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non risulta neppure identificato.

3. L'accoglimento del primo motivo, che riveste carattere pregiudiziale, importa l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovato giudizio, anche in ordine all'ammissibilità della proposta opposizione.

3.1. Va disposto l'annullamento con rinvio, perché tale esito costituisce la regola generale prevista per le ipotesi di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, alla luce della clausola di eccezione («fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622») posta all'esordio dell'art. 623 cod. proc. pen. (in termini, Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524-01; Sez. 1, n. 21826 del 21/07/2020, Mascolo, Rv. 279397-01) e non essendo qui integrata alcuna delle fattispecie tassativamente delineate di annullamento senza rinvio.

A tale conclusione non osta la natura processuale del vizio ritenuto. L'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ne costituisce chiara conferma lì ove esso stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, commi 1, 4 e 5-bis, che la Corte di legittimità disponga l'annullamento con rinvio appunto nel caso in cui siano accertate nullità assolute, o altre patologie processuali che impongano la regressione del procedimento ad un grado anteriore di giudizio.

3.2. Nel pronunciare nuovamente, il giudice di rinvio si atterrà, quanto all'ammissibilità dell'opposizione, al consolidato principio di diritto (Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Liassa, Rv. 256982-01; Sez. 1, n. 38699 del 28/09/2007, Sanif, Rv. 238047-01; Sez. 1, n. 6029 del 02/11/1999 dep. 2000, Ceanza, Rv. 215328-01; Sez. 1, n. 5433 del 20/03/1992, Contrino, Rv. 190310-01; Sez. 1, n. 4902 del 17/12/1991, dep. 1992, Caccamo, Rv. 188904-01), secondo cui tale rimedio è assoggettato, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, T.U. imm., alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in forza delle quali i motivi possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine per impugnare stabilito dall'art. 585,

commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., o da disposizioni speciali, e con l'osservanza dei modi e delle forme previsti dalla legge processuale (aspetti che il medesimo giudice avrà cura di verificare).

Solo in difetto di rituali e tempestivi motivi, proposti o meno con la dichiarazione, l'impugnazione risulterà geneticamente inammissibile. In questo caso, allora, il vizio non potrà essere sanato dalla presentazione, nel termine di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di motivi «nuovi», ad integrazione della nuda dichiarazione, o a specificazione di quelli non conformi eventualmente già dedotti (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851-01).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso il 26/02/2021

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

